



COMUNE DI SANT'ARCEANGELO

(Provincia di Potenza)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/06/2009;
- modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 30/11/2009;
- modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28/09/2010;
- modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30/12/2010;
- modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 16/09/2013;
- modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15/04/2014;
- modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/11/2015;
- modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2016;
- modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 22/07/2016;
- modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 31/12/2018;
- modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 30/11/2021;
- modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____.

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

SOMMARIO

CAPO I	<u>DISPOSIZIONI GENERALI</u>	
ART. 1	PRINCIPI GENERALI	PAG. 3
ART. 2	REQUISITI SOGGETTIVI E RILASCIO AUTORIZZAZIONI	PAG. 3
ART. 3	DEFINIZIONE DI MERCATO E FIERA	PAG. 4
ART. 4	DEFINIZIONE DI POSTEGGIO E DISPONIBILITA'	PAG. 4
CAPO II	<u>SUDDIVISIONE DELL'AREA DI MERCATO</u>	
ART. 5	SUDDIVISIONE E UBICAZIONE AREE MERCATALI E SETTORI MERCEOL.	PAG.4
ART. 6	AREE RISERVATE AGLI IMPRENDITORI DIRETTI AGRICOLI	PAG.6
CAPO III	<u>DELIMITAZIONE AREE MERCATO-CALENDARIO ANNUALE – ORARIO DI VENDITA</u>	
ART. 7	DELIMITAZIONE AREE DI MERCATO,ORARIO DI VENDITA E SUPERFICIE DEI POSTEGGI	PAG.7
ART. 8	FESTE RELIGIOSE E CIVILI	PAG.7
ART. 9	ORARI DI VENDITA	PAG.7
ART. 10	SPOSTAMENTO GIORNATA DI FIERA O MERCATO	PAG.8
ART. 11	TRASFERIMENTO MERCATI	PAG.8
CAPO IV	<u>ASSEGNAZIONE POSTEGGI-CANONE E TASSA POSTEGGIO</u>	
ART. 12	ASS. DEI POSTEGGI – CANONE E TASSA DI POSTEGGIO AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE DI CUI AL TIPO A (CON POSTEGGIO)	PAG.8
ART. 13	BANDO DI ASSEGNAZIONE	PAG.9
ART. 14	FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI RICHIEDENTI	PAG.10
ART. 15	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGIO NON OCCUPATO	PAG.10
ART. 16	TRASFERIMENTO DEL POSTEGGIO	PAG.10
ART. 17	VALIDITA' DELLA GRADUATORIA	PAG.10
ART. 18	ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI	PAG.11
ART. 19	DIVIETO DELLA CESSIONE DI POSTEGGIO	PAG.11
ART. 20	SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO	PAG.11
ART. 21	POSTEGGI TEMPORANEI IN OCCASIONI STRAORDINARIE	PAG.12
ART. 22	FIERE-SAGRE-FESTE PATRONALI	PAG.13
ART. 23	FIERE-SETTORI ED AREE DI SVOLGIMENTO	PAG.14
ART. 24	POSTEGGI DEGLI OPERATORI E DEGLI AGR. ITIN.	PAG.14
CAPO V	<u>DISCIPLINA INTERNA AL MERCATO</u>	
ART. 25	AFFISSIONE DOCUMENTO IDENTIFICATIVO	PAG.15
ART. 26	POSTEGGI – BANCHI DI VENDITA	PAG.15
ART. 27	CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO	PAG.15
ART. 28	PUBBLICITA' DEI PREZZI	PAG.16
ART. 29	DIVIETO DI PUBBLICITA'	PAG.16
ART. 30	LIMITI AL MERCATO ITINERANTE	PAG.16

CAPO VI	<u>SANZIONI</u>	
ART.31	SANZIONI	PAG.16
ART.32	SOSPENSIONE DECADENZA AUTORIZZAZIONE	PAG.16
ART.33	REVOCA CONCESSIONE POSTEGGIO	PAG.17
CAPO VII	<u>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</u>	
ART.34	LIMITAZIONI E DIVIETI LOCALIZZAZIONE POSTEGGI – CIRCOLAZIONE STRADALE	PAG.17
ART.35	COMMERCIO ANIMALI VIVI	PAG.18
ART.36	PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO	PAG.18
ART.37	ENTRATA IN VIGORE	PAG.18

NUOVA DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (EX COMMERCIO AMBULANTE)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare la concessione delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche e la gestione dei posteggi dei mercati cittadini.

Ai fini del presente Regolamento per autorizzazioni si intendono quelle che abilitano al commercio su aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 28 del D. Lgs. 114/98, dall'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e dall'Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno", sancita in data 05/07/2012 dalla Conferenza unificata

L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche può essere rilasciata esclusivamente a persone fisiche o a società di persone o a società di capitali regolarmente costituite o a cooperative.

Il commercio su area pubblica può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area purchè in forma itinerante.

Le autorizzazioni di cui alla lettera b) del comma 1, art. 30 L.R. n. 19/1999 valide per esercitare il commercio itinerante, sono rilasciate alle persone fisiche o giuridiche che intendano avviare l'attività nel Comune di Sant'Arcangelo. Tali autorizzazioni abilitano, inoltre, alla vendita a domicilio del consumatore, nonché nei locali in cui questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento e svago. Esse sono valide su tutto il territorio nazionale ed abilitano anche alla partecipazione alle Fiere che svolgono in tutta Italia. Il rilascio di queste autorizzazioni non è sottoposto ad alcun contingente numerico.

ARTICOLO 2

REQUISITI SOGGETTIVI E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso, in capo al richiedente, dei requisiti prescritti dall'art. 5 del D. Lgs. 114/98 e dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010.

La vendita di prodotti non alimentari richiede il solo possesso dei requisiti morali previsti dalle normative di cui al comma precedente.

La vendita di prodotti alimentari è subordinata alla dimostrazione del possesso dei requisiti professionali di cui alle citate normative.

L'autorizzazione alla vendita di prodotti alimentari abilita anche alla loro somministrazione, a condizione che il titolare posseda i requisiti di cui al citato art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010. Tale abilitazione deve essere annotata sull'autorizzazione.

La domanda per ottenere l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche deve essere redatta in bollo e l'interessato deve dichiarare:

- La residenza;
- Il Codice Fiscale;
- Il possesso dei requisiti morali;
- Il settore o i settori merceologici per i quali si richiede l'autorizzazione (merce prevalentemente posta in vendita);
- Per il settore alimentare è necessario dichiarare e documentare il possesso dei requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande;
- Qualora si richieda un'autorizzazione su posteggi in concessione per dieci anni (del tipo a), è necessario indicare il Mercato per il quale si vuole ottenere la concessione e le dimensioni del posteggio necessarie per esercitare l'attività, nei limiti delle disponibilità previste dall'Amministrazione Comunale.

In applicazione dell'art. 30 della L.R. n. 19/1999, la domanda di concessione di autorizzazione si intende accolta qualora non venga comunicato il diniego motivato, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell'istanza dal protocollo generale del Comune. Tale termine, a norma della legge 241/90, può essere interrotto una sola volta dal Comune, per richiedere integrazioni di documenti.

ARTICOLO 3

DEFINIZIONE DI MERCATO E DI FIERA

Per "mercato" si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'erogazione di pubblici servizi.

Per "Fiera" la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, in prestabiliti giorni sulle aree destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

ARTICOLO 4

DEFINIZIONE DI POSTEGGIO E DISPONIBILITA'

Per "posteggio" si intende la parte di area pubblica o di area privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

Presso l'Ufficio Commercio sarà sempre disponibile una planimetria continuamente aggiornata dei posteggi esistenti sul territorio comunale.

In mancanza, il responsabile dell'Area dovrà dare sempre indicazioni esaurienti sul numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi disponibili.

CAPO II - SUDDIVISIONE DELLE AREE DI MERCATO

ARTICOLO 5

SUDDIVISIONE E UBICAZIONE DELLE AREE MERCATALI SETTORI MERCEOLOGICI E SUDDIVISIONE DEI POSTEGGI

Il commercio al dettaglio su Aree Pubbliche non Itinerante, si svolgerà nell'ambito di due mercati mensili ed esattamente il 30 di ogni mese eccetto il mese di febbraio che si terrà il 28 febbraio se non bisestile e il 29 febbraio nell'anno bisestile in S. Brancato, lungo il tratto di viale Europa compreso tra il civico 119 di viale Europa e la traversa di accesso al Palazzo Guarino (all'altezza della scala di accesso a Piazza C. Levi da viale Europa), per un numero di 65 posteggi di dimensioni mt. 10X5, e il 2° sabato di ogni mese un mercato rionale in Sant'Arcangelo, all'interno del parcheggio comunale di Via Appennino Meridionale Ovest, per un numero massimo di 15 posteggi delle dimensioni di mt. 10,00 per una larghezza di mt. 5,00.

Ai due mercati sopraelencati si aggiungono le Fiere tradizionali (cinque) che si svolgeranno sui posti tradizionali secondo il calendario che di anno in anno si redigerà, sia per il Settore Alimentare che per il Non Alimentare, specificando che lo svolgimento di una fiera comporterà l'abolizione del mercato più prossimo ad essa, se intercorre meno di una settimana tra i due eventi, fatta eccezione per lo svolgimento delle fiere della Liberazione, di San Fortunato e di San Nicola, per effetto del quale verranno aboliti i mercati del secondo sabato più prossimi ad esse e non i mercati del 30 Aprile, del 30 Maggio e del 30 Novembre, che si terranno regolarmente;

Sarà consentita, altresì, la vendita dei Prodotti Alimentari purchè effettuata con mezzi idonei secondo le vigenti leggi in materia.

I mercati si svolgeranno:

- a) **In Sant'Arcangelo**, negli appositi spazi, all'interno del parcheggio comunale di Via Appennino Meridionale Ovest, per un numero complessivo di 15 spazi delle dimensioni di mt. 10,00 per una larghezza di mt. 5,00;
- b) **In San Brancato**, negli appositi spazi, lungo il tratto di viale Europa compreso tra il civico 119 di viale Europa e la traversa di accesso al Palazzo Guarino (all'altezza della scala di accesso a Piazza C. Levi da viale Europa), per un numero di 65 posteggi di dimensioni mt. 10X5;
- c) **Le Fiere** si svolgeranno nei posti tradizionali, tranne la Fiera di San Fortunato che, per assoluta mancanza di spazio si svolgerà in Piazza Amendola, per un numero complessivo di 12 spazi con le dimensioni di mt. 8,00 per una larghezza di mt. 4,00;

Gli operatori possono porre in vendita solo gli articoli previsti dalla vendita in prevalenza del settore di appartenenza, con obbligo di comunicare all'ente qualsiasi variazione attinente la vendita prevalente effettuata.

Il provvedimento di concessione del posteggio elencherà gli articoli autorizzati.

ARTICOLO 6

AREE RISERVATE AGLI AGRICOLTORI ED ALTRI OPERATORI

Gli imprenditori agricoli di cui all'art.2135 del c.civ. singoli od associati, purchè iscritti presso la competente C.C.I.A.A. in qualità di "Imprenditori Agricoli" possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende. L'attività può essere

svolta su tutto il territorio comunale in forma itinerante e non itinerante, osservando tutte le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Gli imprenditori agricoli possono vendere su area pubblica:

- In forma non itinerante sui posteggi appositamente delimitati all'inizio delle aree di mercato (solamente durante i giorni del loro svolgimento), nonché negli spazi di seguito indicati:
 - **Piazza Amendola;**
 - **(Rione Pizzilli) Via Matteotti;**
 - **Via S. Antonio Abate;**
 - **Str.Appenn.Merid.Nord (Altezza Fontana Pubblica di Via R. D'Amelio);**
 - **Piazza O. Flacco (Altezza di Fronte Scuole Elementari);**
 - **Corso XX Settembre (Altezza di Fronte Panificio 2000);**

- In forma itinerante secondo le modalità indicate nel successivo art. 24 e nei luoghi di seguito indicati:
 - **Piazza Amendola;**
 - **(Rione Pizzilli) Via Matteotti;**
 - **Via S. Antonio Abate;**
 - **Str.Appenn.Merid.Nord (Altezza Fontana Pubblica di Via R. D'Amelio);**
 - **Piazza O. Flacco (Altezza di Fronte Scuole Elementari);**
 - **Corso XX Settembre (Altezza di Fronte Panificio 2000);**

E' fatto obbligo ai produttori agricoli di distinguere chiaramente i prodotti posti in vendita di produzione propria da quelli eventualmente acquistati, mediante l'utilizzo di appositi cartellini.

La concessione dei posteggi ai produttori agricoli è effettuata in base ai criteri di priorità stabiliti dall'art. 32 della legge Reg. n. 19/99 e cioè:

- Anzianità di frequenza occasionale nel mercato di cui trattasi;
- Certificazione di qualità dei prodotti destinati alla vendita;
- Cooperative ed associazioni di produttori;
- Maggior anzianità di autorizzazione (si intende quella di cui all'art. 4 del D. Lgs. 18.05.2001 n. 228);
- Minor numero di posteggi.

CAPO III - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI MERCATO

ARTICOLO 7

DELIMITAZIONE DELLE AREE DI MERCATO, ORARIO DI VENDITA E SUPERFICIE DEI POSTEGGI

I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali veicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che sia ampliata e, se impossibile, che gli sia concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato. Resta fermo il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico e ambientale, delle limitazioni e dei divieti per motivi di polizia stradale, per il rispetto delle norme di carattere igienico - sanitarie o per altri motivi di pubblico interesse.

ARTICOLO 8

FESTE RELIGIOSE E CIVILI

I posteggi durante le ricorrenze religiose, civili e politiche, saranno assegnati esclusivamente a soggetti che pongono in vendita prodotti attinenti alle manifestazioni di che trattasi. Sarà, pertanto, consentita la vendita esclusivamente di articoli di bigiotteria e chincaglieria, articoli religiosi, piccoli articoli di ferramenta e di casalinghi, giocattoli, frutta secca, torroni, dolciumi, piccoli animali.

La domanda in bollo, anche unica riferita a più festività nell'arco dell'anno dovrà essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima della data della manifestazione, secondo lo schema sotto riportato, suscettibile di variazione di data:

<u>MESE</u>	<u>RICORRENZA</u>	<u>LUOGO</u>	<u>POSTI</u>
1° MAGGIO	S. Giuseppe Op.	C.so XX Settembre	12
7 e 8 MAGGIO	S. Michele Arc.	C.so V. Emanuele	20
Non determinata	S. Antonio	C.so XX Settembre	12
Non determinata	S. Rocco	C.so V. Emanuele	20
7 e 8 Settembre	S. Maria di Orsoleo	Loc. Orsoleo.	12

La mancata presenza ad una festa, per la quale si è prodotta regolare domanda di partecipazione, senza un giustificato e documentato motivo, e comunque senza averne avvisato l'ufficio competente, almeno 30 giorni prima, comporta l'esclusione dell'operatore dalla graduatoria per la festa di che trattasi per l'anno successivo.

Alla ricezione di eventuali comunicazioni di cui sopra, l'ufficio competente provvederà ad inserire in graduatoria, per la festa di che trattasi, il primo operatore in posizione utile nella stessa, in sostituzione dell'operatore rinunciatario, e così via, nel caso di ulteriori comunicazioni di rinuncia.

ARTICOLO 9

ORARI DI VENDITA

I commercianti su aree pubbliche in forma itinerante osservano gli orari di vendita stabiliti per la vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa;

L'orario di vendita per fiere e mercati comincia alle ore 08:00 e termina alle ore 13:00.

Per le feste religiose e civili l'orario di vendita verrà annotato sull'autorizzazione rilasciata al singolo operatore.

Al fine di permettere agli operatori la sistemazione dei banchi e della merce, è consentita l'occupazione del posteggio in concessione, un'ora prima dell'orario di inizio dell'attività di vendita. Il posteggio deve essere lasciato libero da merci, attrezzature e rifiuti entro un'ora dal previsto orario di cessazione dell'attività di vendita.

Limitazioni possono essere stabilite, nei casi e per periodi in cui l'area non sia disponibile per l'uso commerciale, per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;

Il regime dei limiti temporali di svolgimento dell'attività è lo stesso per tutti gli operatori. Non possono essere stabiliti, per coloro che operano nei mercati, giorni ed orari di attività diversi in relazione ai prodotti trattati.

ARTICOLO 10

SPOSTAMENTO DELLA GIORNATA DI FIERA O MERCATO

Lo spostamento della data di svolgimento della fiera o del mercato è vietato, al fine di salvaguardare il diritto acquisito dai commercianti titolari di posteggio.

Per rilevanti motivi di pubblico interesse da motivare dettagliatamente, il Consiglio Comunale può deliberare variazioni della giornata di Fiera o di Mercato, in conformità agli indirizzi della Regione (art. 26, comma 1, L.R. n. 19/1999 e ss.mm.ii.), sentite le parti sociali;

Dello spostamento dovrà essere data notizia agli interessati mediante avviso da pubblicare all'Albo Pretorio on line.

ARTICOLO 11

TRASFERIMENTO DEI MERCATI

Il Consiglio Comunale può disporre il trasferimento di un mercato in altro sito, sentite le locali organizzazioni di categoria dei commercianti e dei consumatori, solo in applicazione degli indirizzi stabiliti dalla Regione Basilicata nella menzionata legge n. 19/99 e ss.mm.ii.

Nello spostamento deve essere garantita un'adeguata sistemazione a tutti i titolari di posteggio, possibilmente nelle stesse posizioni occupate in precedenza.

CAPO IV - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

ARTICOLO 12

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI CANONE E TASSA DI POSTEGGIO AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE DI CUI AL TIPO A (CON POSTEGGIO)

Le richieste di autorizzazione per l'esercizio del commercio su Aree Pubbliche su posteggi in concessione dovranno essere dirette al Sindaco in competente bollo indicanti l'eventuale ubicazione del lotto richiesto (Sant'Arcangelo e/o S.Brancato) e contenenti i seguenti elementi:

- generalità, ragione sociale e indirizzo del richiedente;
- eventuale iscrizione nel Registro delle Imprese;
- numero di Codice Fiscale o Partita IVA;
- apposita documentazione attestante la regolarità dei pagamenti del canone di concessione di eventuali posteggi di cui il titolare risulta già assegnatario nel Comune di Sant'Arcangelo, nell'ultimo triennio;
- dichiarazione del possesso dei requisiti morali (art. 5 D.Lgs. n° 114/98 e art. 71 D.Lgs. n. 59/2010);
- dichiarazione del possesso dei Requisiti professionali, necessari per il legittimo esercizio dell'attività, limitatamente al settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, previsti dall'art.71, comma 6 del D.Lgs. 26.03.2010 n.59;
- dati relativi a tutte le eventuali autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche possedute (che dovranno essere allegate in copia alla domanda);
- eventuale partecipazione in spunta all'assegnazione giornaliera dei posteggi;

Gli assegnatari dei posteggi dei mercati dovranno corrispondere al Comune:

- a. Un canone annuo così come stabilito dal *Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

- n. 7 del 31/03/2021, quale diritto di assegnazione e riserva del posteggio. Il predetto canone annuo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante versamento sul c.c.p. n. 12644852 intestato al Comune di Sant'Arcangelo Servizio di Tesoreria ovvero mediante bonifico bancario su c.c. n. IBAN IT96L0815476530000000839142, entro e non oltre la data del primo mercato utile del mese di Gennaio;
- b. La tariffa di posteggio che dovrà anch'essa essere corrisposta mediante versamento sul c.c.p. n. 12644852 intestato al Comune di Sant'Arcangelo Servizio di Tesoreria ovvero mediante bonifico bancario su c.c. n. IBAN IT96L0815476530000000839142, entro e non oltre il giorno di svolgimento di ogni mercato, fiera, manifestazione civile e religiosa, prima dell'inizio dell'evento, secondo gli importi stabiliti dal regolamento di cui al punto precedente.
- c. La tariffa di posteggio per gli esercenti non assegnatari di lotti in mercati o fiere e durante le festività civili e religiose, così come quantificata dallo stesso regolamento, invece, dovrà essere versata durante lo svolgimento di ogni evento all'operatore di Polizia Locale appositamente incaricato dal Responsabile di Area.

L'Ufficio Commercio predisporrà, almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'evento, la lista degli assegnatari di posteggio per ogni fiera, festività civile e religiosa, che sarà pubblicata all'albo on line del Comune, per consentire agli operatori interessati di effettuare il dovuto versamento.

L'operatore commerciale dovrà essere munito, durante lo svolgimento dell'evento, della ricevuta attestante il pagamento della tariffa di posteggio riferita all'evento stesso, da esibire a richiesta degli operatori di Polizia Locale addetti al controllo.

Il mancato pagamento della tariffa di posteggio così come disciplinato dal presente articolo sarà sanzionato ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con riferimento al D.Lgs. n. 507/1993.

ARTICOLO 13

BANDO DI ASSEGNAZIONE

L'Assegnazione dei posteggi resisi disponibili in un mercato ovvero in mercati di nuova istituzione o di trasferimento di mercati, ha luogo sulla base di apposito bando da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune e nei consueti luoghi di affissione, almeno 30 giorni prima della formazione della graduatoria.

Il bando dovrà contenere:

- a) gli elementi di indicazione del Mercato, dimensioni e numero dei posteggi ed eventuali prescrizioni;
- b) I criteri per la formazione della graduatoria di cui successivi articoli di questo capo;
- c) L'elencazione dei titoli di valutazione, dei criteri di preferenza e la eventuale documentazione da allegare alla domanda;

La concessione del posteggio ha la durata di anni 10 e non è tacitamente rinnovata alla scadenza.

ARTICOLO 14

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI RICHIEDENTI

Per la formazione delle graduatorie il competente Ufficio comunale, appena scaduto il termine per la presentazione delle domande, raggrupperà le stesse per settori merceologici omogenei come individuati dal precedente articolo e formerà per ciascun settore una graduatoria sulla scorta del punteggio conseguito dagli operatori aspiranti, che terrà conto dei seguenti criteri, a ciascuno dei quali verrà assegnato un punteggio incrementale previsto dal bando di assegnazione:

- ad aspiranti che abbiano maggiore anzianità di frequenza abituale nel mercato per ogni anno o frazione di anno di frequenza;
 - ad aspiranti che provino maggiore anzianità nel registro delle ditte tenute dalla C.C.I.A.A. per ogni anno di anzianità;
 - ad aspiranti con partecipazione in spunta all'assegnazione giornaliera dei posteggi;
- non saranno ammesse le domande presentate dagli aspiranti che non siano in regola con il pagamento dei diritti camerali previsti dalla legge.

In caso di parità, l'assegnazione del posteggio avverrà tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti requisiti eventualmente posseduti dall'aspirante assegnatario:

1. documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali, all'uopo prodotta;
2. Residenza nel Comune di Sant'Arcangelo;
3. Residenza nella provincia di Potenza,

altrimenti si seguirà l'ordine di presentazione delle domande.

In tutti i casi in cui le domande risulteranno presentate nella stessa giornata, l'ordine di precedenza è stabilito mediante sorteggio.

Le medesime regole si applicheranno per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 6.

Nel caso la tipologia del mercato lo consenta, si dovrà tener conto anche delle richieste eventualmente presentate:

- da artigiani di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 , recante :”Legge Quadro per l’artigianato” cui spetteranno massimo due posteggi;
- da soggetti che intendono vendere od esporre per la vendita al dettaglio opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062, ovvero operatori non professionali cui spetteranno massimo 2 posteggi.

ARTICOLO 15

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGIO NON OCCUPATO

Il titolare di concessione, ovvero autorizzazione, in un mercato, fiera o festa religiosa o civile è considerato assente, qualora non abbia occupato il proprio posteggio prima dell'orario di inizio delle vendite; lo stesso è considerato assente anche in caso di abbandono del posteggio prima del previsto orario di cessazione dell'attività di vendita.

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, ovvero autorizzazioni, in un mercato, fiera o festa religiosa o civile, entro l'ora di inizio delle operazioni di vendita, sono assegnati giornalmente:

- per i mercati: ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi e che abbiano fatto domanda di inclusione

nell'elenco, tenuto presso l'Ufficio Commercio, dei c.d. spuntisti. La domanda di inclusione in detto elenco va rinnovata annualmente;

- per le fiere e le feste religiose o civili: agli operatori che hanno richiesto di partecipare all'evento, a partire dal primo degli esclusi, se presenti, e, successivamente, a chi non ha fatto richiesta secondo il maggior numero di presenze effettive, nella fiera o festa religiosa o civile di che trattasi, come risultante dal registro delle presenze.

ARTICOLO 16

TRASFERIMENTO DEL POSTEGGIO

Qualora nel Mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta di un commerciante già autorizzato a frequentare il Mercato di trasferirsi in uno di essi, è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata, della richiesta stessa non risulti essere stata presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività che riguardi il posteggio stesso.

ARTICOLO 17

VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

Le graduatorie di cui ai precedenti articoli hanno validità permanente e saranno aggiornate d'ufficio sia per quanto riguarda le cancellazioni per qualsiasi causa che per le nuove domande di iscrizione.

Le graduatorie di cui ai precedenti articoli, nonché le successive variazioni, saranno pubblicate all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni successivi.

Contro le medesime gli interessati potranno proporre ricorso alla Giunta Comunale che deciderà entro 15 giorni successivi.

Con la stessa deliberazione dovrà essere eventualmente formata la nuova graduatoria.

La citata deliberazione, sarà notificata sia al ricorrente che a quanti venissero ad assumere, nella nuova graduatoria, un diverso ordine.

ARTICOLO 18

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

In esecuzione della graduatoria di cui ai precedenti articoli, gli interessati saranno convocati, con almeno 15 giorni di preavviso, presso l'Ufficio Commercio per la conferma della scelta del posteggio. Qualora gli interessati non dovessero aderire alla richiesta nei termini, l'Ufficio preposto all'istruttoria, dopo essersi accertato della effettiva e puntuale convocazione e che l'interessato non abbia giustificato la non adesione, assegnerà il posteggio non ancora assegnato agli interessati appartenenti allo stesso settore merceologico.

ARTICOLO 19

DIVIETO DELLA CESSIONE DI POSTEGGIO

La concessione del posteggio non può essere ceduta, ad alcun titolo, se non con i requisiti previsti dalla vigente normativa.

ARTICOLO 20

SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

Nelle ipotesi di subingresso di cui all'art. 33 delle L.R. n. 19/1999 e ss. mm. e ii., il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda non comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità, nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.

La cessione dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o causa di morte, comporta di diritto la reintestazione dell'autorizzazione al subentrante.

L'attività può essere intrapresa solo dopo aver comunicato al Comune l'avvenuta acquisizione dell'azienda. Il subentrante deve dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98 e all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010. Qualora il subentrante non inizi l'attività entro un anno, decade dal diritto di esercitarla.

Il subentrante per causa di morte non in possesso del requisito di cui al comma precedente, può ottenere un ulteriore anno di proroga per l'inizio dell'attività nel caso in cui dimostri che il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore.

Nel caso previsto dal comma precedente, il subentrante per causa di morte può esercitare temporaneamente l'attività, pur senza possedere i requisiti di professionalità sopra indicati, per un massimo di mesi 6 (sei). Scaduto tale termine, dovrà sospendere l'attività fino a quando non entri in possesso di detti requisiti. La sospensione dell'attività costituisce assenza giustificata sui Mercati.

Il Comune entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, verificata d'ufficio la sussistenza dei presupposti e requisiti di legge, può disporre il divieto di prosecuzione dell'attività ed i suoi effetti, con provvedimento motivato da notificare all'interessato. E' fatta salva per l'interessato la possibilità di conformare alla normativa vigente detta attività, entro il termine fissatogli dall'Amministrazione.

Il Comune, entro 10 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 6, comunica all'interessato l'esito del procedimento.

ARTICOLO 21

POSTEGGI TEMPORANEI IN OCCASIONI STRAORDINARIE

Il Comune individua, con apposito provvedimento, le ricorrenze in cui possono essere assegnati posteggi temporanei.

Possono essere, altresì, assegnati posteggi in occasione di manifestazioni configurabili come riunioni straordinarie di persone. In tali circostanze, il Comune, con apposito provvedimento, fissa il numero massimo di posteggi assegnabili, individua le vie interessate dalla manifestazione o festa ed eventualmente le tipologie merceologiche consentite.

I posteggi temporanei possono essere concessi esclusivamente a chi è titolare di autorizzazione di commercio su aree pubbliche.

Le domande in competente bollo debbono pervenire al Comune almeno 24 ore prima dello svolgersi dell'evento. Per la concessione dei posteggi temporanei si applicano i criteri di priorità per la partecipazione alle Fiere

Le concessioni hanno validità limitata ai giorni delle predette riunioni.

ARTICOLO 22

FIERE, SAGRE, FESTE PATRONALI

Nel Comune di Sant'Arcangelo sono definite Fiere, le manifestazioni elencate nel precedente art. 8. Il numero massimo di posteggi per ogni fiera e le loro dimensioni sono dettagliati all'interno del successivo articolo 23. All'interno della manifestazione sarà consentita la vendita delle seguenti tipologie merceologiche:

DESCRIZIONE DEI PRODOTTI

Frutta secca, prodotti ortofrutticoli, alimentari;

Casalinghi, arredi, mercerie, giocattoli, ferramenta, fiori:
Calzature, pelletteria;
Tessuti, abbigliamento, filati, corredo.

La concessione del posteggio nelle aree suddette ha la durata limitata ai giorni della Fiera. Essa non può essere disposta sulla base di criteri che discriminino i soggetti non italiani o aventi la residenza o la sede in altri comuni.

Le domande per la partecipazione alle Fiere in competente bollo anche cumulative (con stessa richiesta riferita a più fiere)debbono pervenire al Comune, almeno 60 (sessanta) giorni prima della manifestazione.

La mancata presenza ad una fiera, per la quale si è prodotta regolare domanda di partecipazione, senza un giustificato e documentato motivo, e comunque senza averne avvisato l'ufficio competente, almeno 30 giorni prima, comporta l'esclusione dell'operatore dalla graduatoria per la fiera di che trattasi per l'anno successivo.

Alla ricezione di eventuali comunicazioni di cui sopra, l'ufficio competente provvederà ad inserire in graduatoria, per la fiera di che trattasi, il primo operatore in posizione utile nella stessa, in sostituzione dell'operatore rinunciatario, e così via, nel caso di ulteriori comunicazioni di rinuncia.

I posteggi sono assegnati agli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale, secondo il più alto numero di presenze effettive sulla Fiera di cui trattasi.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'Albo Comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle stesse, sempre che vi siano operatori esclusi.

Nell'assegnazione del posteggio si dovrà, in primo luogo, riconfermare i frequentatori abituali (criterio dell'anzianità). Qualora, esaurita la graduatoria, risultassero liberi altri posteggi, questi potranno essere assegnati a chi ha fatto domanda fuori dei termini, poi ad operatori che non abbiano fatto domanda.

Nell'ambito della stessa Fiera non può essere concesso più di un posteggio a ciascun richiedente.

Non è permesso sgombrare il posteggio nel Mercato prima dell'orario di chiusura delle vendite, se non per gravi intemperie o per comprovata ed imprevista necessità; Nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

I banchi e le attrezzature devono essere collocati come da planimetria particolareggiata, nello spazio appositamente delimitato.

Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità non possono sporgere oltre mt. 0,50 dalla verticale del limite di allineamento e lateralmente non oltre 25 cm.

Le merci debbono essere esposte all'altezza minima, dal suolo di cm. 50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno mt. 2 dal suolo. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.

Non è permesso occupare passi carrabili o ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.

In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso.

In orario di vendita è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata alla Fiera, fatti salvi i mezzi di emergenza. E', altresì, vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sulle aree di Mercato, purchè lo spazio globale rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

Le concessioni di occupazione del suolo pubblico sono assoggettate al pagamento della Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) nella misura di € 12,00 per ogni partecipazione a mercato o fiera da parte di ogni assegnatario di posteggio di dimensioni 10,00 x 4,00 e 8,00 x 4,00 e di € 7,20 per ogni partecipazione a mercato o fiera da parte di ogni assegnatario di posteggio di dimensioni 5,00 x 4,00 e di € 22,00 per i non assegnatari.

Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere, depositandoli poi, negli appositi contenitori.

Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

E', inoltre, vietato:

- vendere con il sistema della riffa o con qualsiasi forma di lotteria;
- arrecare intralcio o disturbo agli avventori e ai colleghi;
- piantare chiodi, legare funi, corde od altro agli alberi, ai pali della luce, ai balconi ed alle facciate dei caseggiati vicini.

Per l'accertamento delle sanzioni e la contestazione delle infrazioni, la notifica dei verbali, la procedura di pagamento e la riscossione coattiva, si applicano le norme di cui alla legge 24.11.1981, n. 689; Per le violazioni delle norme sul commercio su aree pubbliche l'Autorità competente è il Responsabile dell'Ufficio Commercio; i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento pervengono al Comune di Sant'Arcangelo.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme comunali per il commercio su aree pubbliche, nonché la normativa nazionale e regionale in materia.

ARTICOLO 23

FIERE - SETTORI ED AREE DI SVOLGIMENTO

Il numero massimo per ogni Fiera è dettagliato come segue.

Le Fiere saranno suddivise, per maggiore razionalizzazione del servizio, qualora possibile, in fasce merceologiche secondo il seguente ordine:

- 1) **SETTORE ALIMENTARE: FRUTTA SECCA E FRESCA, VERDURA, ORTAGGI, SALUMI, FORMAGGI, ECC.**
- 2) **SETTORE NON ALIMENTARE:**
 - A) **CASALINGHI, ARREDI, MERCERIA, GIOCATTOLI;**
 - B) **FERRAMENTA, FIORI;**
 - C) **CALZATURE, PELLETTERIA;**
 - D) **ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, CORREDO, FILATI.**

L'area interessata è così suddivisa:

- 1) **FIERA ANNUNZIATA (25 MARZO) NUMERO MASSIMO POSTEGGI 74 -**
Dall'intersezione di via Appennino Meridionale Nord con via S. Antonio Abate alla sua biforcazione nei due "lato est" e "lato ovest";
- 2) **FIERA LIBERAZIONE (25 APRILE) NUMERO MASSIMO POSTEGGI 120 di dimensioni mt. 10,00 x mt. 5,00 -**
Area Artigianale Giardini-Calderaro;
- 2) **FIERA DI SAN FORTUNATO (1^ DOMENICA DI GIUGNO) NUMERO MASSIMO POSTEGGI 12 di dimensioni mt. 8,00 x mt. 4,00 -**
Piazza Amendola solo Settore Alimentare e /o prodotti tipici;
- 3) **FIERA DEL PETTO MATTINA (12 AGOSTO) NUMERO MASSIMO POSTEGGI 60 di dimensioni mt. 10,00 x mt. 5,00:**
Da intersezione della S.P. n. 133 con la strada denominata Cannavari a quella con via Ferraruoli;

4) FIERA DI SAN NICOLA (06 DICEMBRE) NUMERO MASSIMO POSTEGGI 74 di dimensioni mt. 10,00 x mt. 5,00-

Dall'intersezione di via Appennino Meridionale Nord con via S. Antonio Abate alla sua biforcazione nei due "lato est" e "lato ovest";

ARTICOLO 24

POSTEGGI DEGLI OPERATORI E DEGLI AGRICOLTORI ITINERANTI

Il commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante può essere effettuato negli orari di vendita stabiliti per la vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa. Gli operatori non possono sostare nello stesso punto vendita per più di un'ora. Per punto vendita si intende la superficie occupata durante la sosta e la superficie circostante in un raggio di 100 metri. Le soste possono essere effettuate in punti che distino fra di loro almeno trecento metri in linea d'aria e non si potrà tornare nello stesso punto di vendita. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato lungo i Corsi XX Settembre, Umberto I e Vittorio Emanuele II, lungo i Viali Europa e Isabella Morra (eccetto in loc. Fontana del Mulino, come previsto dall'art.6) e Via L. Da Vinci, con estensione ad una distanza di 20 metri dalle intersezioni delle predette strade, nonché entro un raggio di 50 metri dagli edifici scolastici presenti sul territorio comunale, nei periodi di funzionamento degli stessi, per motivi di viabilità connessi al notevole afflusso di veicoli in transito e per la salvaguardia della pubblica incolumità dei pedoni e degli stessi veicoli in transito sulle predette vie.

CAPO V - DISCIPLINA INTERNA AL MERCATO

ARTICOLO 25

AFFISSIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

Per tutta la durata del Mercato è fatto obbligo, al titolare del posteggio, di esporre bene in vista l'Autorizzazione riportante la concessione del posteggio con la specializzazione merceologica ed il numero distintivo del posteggio.

Inoltre, in qualsiasi momento dovranno essere esibiti l'Autorizzazione per il commercio e l'abilitazione o rinnovo per la sostanze alimentari, a richiesta del personale preposto alla vigilanza.

ARTICOLO 26

POSTEGGI-BANCHI DI VENDITA

Nell'ambito dei posteggi concessi, agli assegnatari è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e vendita dei prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro e sempre che siano direttamente pertinenti al settore merceologico in cui operano.

Per le calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, arredamenti e animali da cortile è consentita l'esposizione a terra.

L'eventuale copertura del banco deve avere un'altezza di almeno metri due dal suolo ed essere collocata in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo o molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi.

Nei posteggi è consentita la sosta degli autoveicoli purchè rientrino entro i limiti del posteggio assegnato.

E' sempre vietata anche la semplice temporanea esposizione delle merci fuori dell'area di posteggio assegnata.

ARTICOLO 27

CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche (così come stabilito dal Ministero della Salute con ordinanza del 3 aprile 2002 – G.U. n. 114 del 17.05.2002).

Qualora l'attività di cui al comma 2 sia esercitata mediante veicoli, essi debbono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle ore provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica o se garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.

Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria, salvo nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.

ARTICOLO 28

PUBBLICITA' DEI PREZZI

Il commerciante, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 114/1998, è obbligato ad indicare i prezzi di vendita in modo chiaro e ben leggibile mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

I prodotti sui quali il prezzo di vendita si trovi già impresso in maniera chiara e ben leggibile, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma precedente.

ARTICOLO 29

DIVIETO DI PUBBLICITA'

Nell'esercizio della vendita in forma itinerante e nell'ambito dei mercati e delle fiere sono vietati sia la pubblicità sonora che il richiamo per mezzo di impianti sonori e di amplificazione di qualsiasi tipo.

E' vietato disturbare con grida e schiamazzi e importunare con insistenti offerte di merci.

ARTICOLO 30

LIMITI AL MERCATO ITINERANTE

E' vietato effettuare qualsiasi forma di commercio itinerante durante i giorni di svolgimento di mercati e fiere.

Per motivi di viabilità e traffico, non è consentita la sosta nelle aree definite nel precedente art. 24.

CAPO VI - SANZIONI

ARTICOLO 31

SANZIONI

Alle violazioni delle norme del presente Regolamento è applicata una sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 250,00, con le modalità di cui alla Legge n. 689/1981 eccetto quelle espressamente contemplate dall'art. 29 del D. Lgs. n. 114/1998, alle quali sono applicate le sanzioni ivi previste.

ARTICOLO 32

SOSPENSIONE E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

In caso di particolare gravità o recidiva, il Responsabile dell'ufficio competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni.

La recidiva si verifica quando sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

L'autorizzazione è revocata:

- a) Nel caso in cui non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio (salvo proroga per comprovata necessità);
- b) Per perdita dei requisiti di cui all'art. 5 del D. lgs. 114/98.

La decadenza dalla concessione del posteggio avviene:

- c) In conseguenza della revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività;
- d) Per il mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per assenza in tre mercati, salvo in caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, o comunque dovuta a caso fortuito o forza maggiore (come, a titolo puramente esemplificativo, eventi atmosferici particolarmente avversi, guasti meccanici, indisponibilità di mezzi e attrezzature per cause non dipendenti dalla volontà del proprietario), debitamente documentata dall'interessato.

Costituisce, altresì, motivo di decadenza della concessione di posteggio, il mancato rispetto, da parte dell'operatore, dell'obbligo di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti, collocandoli negli appositi contenitori predisposti dal Comune.

ARTICOLO 33

REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

Il Sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. Ai sensi del disposto dell'art. 29, comma 4 della legge regionale n. 19/1999, qualora sia revocata la concessione del posteggio, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio simile nel territorio comunale.

Il posteggio concesso in sostituzione di quello eliminato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché delle limitazioni e divieti posti per motivi di polizia stradale di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 34

LIMITAZIONI E DIVIETI ALLA LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI

CIRCOLAZIONE STRADALE

Nei giorni di mercato nelle zone interessate al mercato, sarà vietata la circolazione, la sosta o la fermata dei veicoli in genere.

L'installazione delle baracche e dei banchi di vendita deve avvenire unicamente negli appositi spazi delimitati da strisce gialle e contrassegnati da numeri progressivi in bianco creati dall'Amministrazione.

Limitazioni e divieti di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, possono essere stabiliti anche per la localizzazione dei posteggi.

Limitazioni o divieti per l'esercizio dell'attività disciplinata dalla legge, stabiliti per creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o su aree pubbliche, sono illegittimi.

ARTICOLO 35

COMMERCIO DI ANIMALI VIVI

Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

ARTICOLO 36

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ARTICOLO 37

ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'albo on line, secondo le modalità previste dal vigente Statuto comunale.

Ogni norma precedente in contrasto con il presente Regolamento è abrogata.

Con il presente Regolamento vengono confermate le delibere di istituzione e regolamentazione dei Mercati esistenti, nonché le ordinanze già assunte, purchè non in contrasto con il presente Regolamento o con le norme in materia.

Per quanto non espressamente previsto, valgono le indicazioni e le disposizioni nazionali e regionali in materia.